

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE SUI
MUTUI CON GARANZIA EROGATI DA AIDEXA SPA**

**Garanzie assistite da fondo costituito a valere delle risorse ex L. 27/12/2013 n. 147 ("Legge di
Stabilità 2014"), art. 1 comma 54**

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

FIN.PROMO.TER. S.c.p.a.

Sede legale	Via Cola di Rienzo, 240- 00192 ROMA
Tel.	06/5833.1010
Fax	06/48904606
Indirizzo e-mail	info@finpromoter.it
PEC	finpromoter@legalmail.it
Sito internet	www.finpromoter.it
Registro imprese Roma/c.f./p.i	05829461002
Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 tub (c.d. "albo unico")	19531.3

Nel caso di offerta fuori sede

Offerta fuori sede effettuata da: Nome Cognome/Denominazione _____ Indirizzo _____ Telefono _____ e-mail _____ in qualità di: <input type="checkbox"/> Dipendente/Collaboratore di Fin.Promo.Ter. <input type="checkbox"/> Mediatore creditizio <input type="checkbox"/> Agente attività finanziaria <input type="checkbox"/> Dipendente/Collaboratore di ente convenzionato con Fin.Promo.Ter. (_____ _____) per la raccolta della domanda di garanzia <input type="checkbox"/> Altro: _____ N. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _____ L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.
--

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività principale di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (di seguito il Confidi) consiste nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico, volta a favorire il finanziamento delle PMI Socie e associate ai confidi soci o partner di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (di seguito i "Confidi Partner") da parte di Banche e di altri Intermediari Finanziari convenzionati (Soggetti Finanziatori). In via residuale, il Confidi concede anche garanzie a imprese non associate a Finpromoter o ai Confidi Partner.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia può essere concessa dal Confidi su operazioni a breve, medio e lungo termine, secondo quanto previsto nelle convenzioni in essere con le Banche e con gli altri Intermediari Finanziari convenzionati, per un importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dai Soggetti Finanziatori, elevabile in caso di controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia o di ulteriori controgaranzie e/o riassicurazioni acquisite dal Confidi.

Nel caso in cui il Cliente (ossia il Debitore Principale) risulti inadempiente, il Confidi si impegna a corrispondere a prima richiesta al Soggetto Finanziatore una parte del debito del Cliente e potrà procedere nei suoi confronti e nei confronti dei suoi eventuali garanti, per quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore in base alla garanzia escussa.

Il credito di cassa nato dall'escussione sopra descritta, si estinguerà quando verrà integralmente rimborsato dal Cliente e/o dai suoi eventuali garanti, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito stesso.

Le garanzie a prima richiesta e sussidiarie possono essere assistite da contro-garanzia (garanzia indiretta). Finpromoter è accreditato dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96) e, di conseguenza, i Clienti possono

beneficiare dell'intervento del Fondo. La richiesta di ammissibilità dell'intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo.

Le garanzie concesse dal Confidi oggetto del presente foglio informativo possono essere concesse alle imprese socie del Confidi e non sono assistite dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96). Sono assistite da un fondo di garanzia costituito dal Confidi con risorse concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 27/12/2013 n. 147 ("Legge di Stabilità 2014"), art. 1 comma 54. L'art. 5 del D.M. 3 gennaio 2017, in attuazione del menzionato comma di legge, prevede per il Cliente l'applicazione di un Premio Agevolato di Garanzia per la copertura delle spese di gestione amministrativa e di istruttoria. L'agevolazione è rappresentata dalla differenza del prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo in oggetto, e il premio di garanzia computato avendo riguardo esclusivamente alle spese di gestione amministrativa e di istruttoria. L'agevolazione dà, pertanto, luogo alla concessione alle PMI di un aiuto ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013 del 18/12/2013. Queste devono essere economicamente e finanziariamente sane e non in difficoltà ai sensi del citato regolamento, né in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tale procedura. L'intensità dell'aiuto concesso alle PMI, espresso in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è calcolata applicando il "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato n. 182/2010 Italia) e approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2010)4505 del 6 luglio 2010. Ai sensi del Decreto interministeriale del 31 maggio 2017, i soggetti che gestiscono fondi pubblici sono obbligati a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti tutti gli aiuti individuali concessi indicando anche i riferimenti dei beneficiari. Pertanto la concessione della garanzia sul finanziamento sarà resa pubblica sul Registro Nazionale degli Aiuti (per maggiori informazioni si rimanda al sito www.rna.gov.it). Inoltre, in adempimento agli oneri inerenti la Trasparenza previsti a carico degli "enti di diritto privato" di cui all'art. 2-bis, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013, limitatamente all'attività di pubblico interesse svolta, nel sito di Fin.Promo.Ter. potranno essere pubblicati i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché i criteri e le modalità ai quali Fin.Promo.Ter., in ossequio alla suddetta normativa, si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle imprese beneficiarie. In particolare, ai sensi dell'art. 26, c. 2, D. Lgs. 33/2013, Fin.Promo.Ter. pubblicherà gli "Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro" e ai sensi dell'art. 27, c. 2, D. Lgs. 33/2013 pubblicherà l'"Elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro".

CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito sono elencati gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione della garanzia.

Oneri	Descrizione e importo
Rapporto societario	<p>Il Cliente è tenuto ad acquistare la qualità di socio di Finpromoter sottoscrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 250 azioni di categoria B dal valore di 1 euro per azione, per un totale di 250,00 euro <p>L'importo deve essere corrisposto a Finpromoter tramite bonifico su conto corrente (IBAN: IT 06 P 02008 05208 000010610369, intestato a Finpromoter S.c.p.a.).</p> <p>Lo Statuto di Finpromoter, disponibile nel sito www.finpromoter.it, disciplina i requisiti per l'accesso alla qualità di socio di Finpromoter, l'ammissione, l'esclusione, la cessione delle azioni, il diritto di recesso.</p>
Commissione di Garanzia	<p>La commissione di garanzia è a costo zero per il Cliente.</p> <p>I costi sostenuti dal Confidi per la concessione e gestione della garanzia quale "premio agevolato" sono remunerati dal Soggetto Finanziatore che eroga il finanziamento. Il Soggetto Finanziatore corrisponde al Confidi una commissione di garanzia pari</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 2,50% del finanziamento per i finanziamenti fino a 24 mesi - al 4,50% del finanziamento per i finanziamenti fino a 60 mesi <p>Tale commissione remunera il Confidi per l'attività di istruttoria e gestione della garanzia, nelle modalità e nei termini accordati nella convenzione tra il Soggetto Finanziatore e il Confidi.</p> <p>L'eventuale trasferimento al Cliente, parziale o totale, delle commissioni versate dal Soggetto Finanziatore al Confidi sul prezzo finale del finanziamento è facoltà esclusiva del Soggetto Finanziatore, cui peraltro competono tutti gli oneri informativi connessi.</p>

Di seguito sono elencati le ulteriori condizioni economiche poste a carico del Cliente.

Ulteriori condizioni (*)	Descrizione e importo dovuto
Rinegoziazione	In caso di allungamento del piano di ammortamento originario (ad eccezione della moratoria ABI e Sisma) è richiesto il pagamento di un importo pari all'1% del valore residuo del finanziamento, per ogni anno aggiunto, con un minimo di €150,00.
Accollo	È richiesto il pagamento di un importo una tantum pari a €250,00.
Variatione condizioni	In caso di modifica delle condizioni contrattuali originarie (ad eccezione dell'allungamento; ad esempio, liberatoria garanzia, svincolo pegno, surroga), nonché in caso di trasferimento della garanzia, senza effetti novativi a seguito di variazioni societarie (come, ad esempio, fusioni, scissioni, ecc.) è richiesto il pagamento di un importo una tantum pari a €250,00.
Moratoria ABI e Sisma	<ul style="list-style-type: none"> - Conferma garanzia conseguente a sospensione (12 mesi): una tantum 0,3% dell'importo finanziato residuo; - Conferma garanzia conseguente ad allungamento: 0,50% sull'importo finanziato residuo, per ogni anno aggiunto.

(*) Ove ricorrano contestualmente più di una delle fattispecie suesposte, è richiesto il pagamento del solo importo maggiore tra quelli dovuti dal Cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Fonti: Il rapporto tra Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., il Confidi Partner e il Cliente è disciplinato dal presente documento, dallo statuto sociale di Finpromoter e dal certificato di garanzia. Sul sito internet di Fin.Promo.Ter. e dei Confidi Partner sono disponibili i documenti.

2. Escussione: La garanzia rilasciata da Fin.Promo.Ter S.c.p.a. potrà essere escussa da parte del Soggetto Finanziatore a seguito di inadempimento del Cliente, classificato (secondo le procedure dal Soggetto Finanziatore) come Finanziamento in Default.

3. Cessione: Il Confidi può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, senza pregiudizi per il Cliente, il rischio assunto con il rilascio della garanzia. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del Confidi, il Cliente non può opporre eccezione alcuna né vantare diritti ad intervenire ed è tenuto a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi. Il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal rapporto di garanzia senza che il Cliente ed eventuali terzi garanti possano opporre eccezioni o vantare diritti.

4. Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto: Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza spese di chiusura e penalità, in qualsiasi momento, previa ricezione da parte del Confidi della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore. Il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata, dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto accessorio di garanzia. Si rinvia quindi ai Fogli Informativi predisposti da ciascun Soggetto Finanziatore in merito ai tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali. Si precisa inoltre che in caso di recesso (sempre previa liberatoria) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito, non è previsto alcun rimborso delle commissioni e spese versate dal Cliente al Confidi per la fruizione del servizio di prestazione di garanzia.

5. Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: Se il Confidi si avvale della facoltà, di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente (secondo quanto previsto dall'art. 118 D. Lgs. 385/93 e s.m.), il Cliente può recedere dal rapporto, senza spese di chiusura e penalità, entro la data prevista per l'applicazione della modifica e previa ricezione da parte del Confidi della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore.

RECLAMI

Reclami: I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., Ufficio Reclami, Via Cola di Rienzo, 240 - 00192 ROMA) o per via telematica (E-mail: reclami@finpromoter.it; Pec: finpromoter_reclami@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e filiali e sul sito internet www.finpromoter.it, la guida relativa all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Cliente: è il soggetto che richiede la garanzia di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.

Debitore Principale: è il Cliente per il quale il Confidi garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

ESL (equivalenza sovvenzione lorda): correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo è calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un finanziamento ad una PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del Fondo. La metodologia si seguito descritta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per l'applicazione del 'Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI' (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6luglio 2010.

Fondo rischi costituito con le risorse ex art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): fondo rischi dedicato esclusivamente per la concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate "Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi". L'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi). Ulteriori decreti hanno successivamente disciplinato le modalità di concessione e di utilizzo delle risorse. In particolare il decreto 3 gennaio 2017 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, finanzia la costituzione presso i confidi di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale. Si rimanda per ulteriori informazioni al sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, ed in particolare alla sezione dedicata <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/misure-per-il-rafforzamento-confidi>.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del Debitore Principale.

Fondo Centrale di Garanzia: il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.

Offerta fuori sede: l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____

dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo, e ha preso visione della guida Guida ABF per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie che è presente all'interno del sito internet della società.

Data: _____ Timbro / Firma: _____